

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.

**SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA,
OPERATIVA, AMMINISTRATIVA E CUSTODIA
DEGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE
ACQUE REFLUE URBANE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO-
PARTE PRIMA: DEFINIZIONE ECONOMICO -
AMMINISTRATIVA**

SOMMARIO

CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	4
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	4
ART. 4 - PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE E PRESTAZIONI SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	5
ART. 5 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	5
CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	6
ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	6
ART. 7 - OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	6
ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	6
ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	7
ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	7
ART. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	7
ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE.....	8
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 14 - GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	9
ART. 15 - VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 16 - TERMINE ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 17 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO	10
ART. 18 - ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE	10
ART. 19 - PENALI PER INADEMPIMENTO	10
ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	11
ART. 21 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	11
ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	12
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	13
ART. 23 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE N. 136/2010	13
ART. 24 - ANTICIPAZIONE	13
ART. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO	13
ART. 26 - PAGAMENTI A SALDO	13
ART. 27 - REVISIONE PREZZI	14
ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	14
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	15
ART. 29 - PRESTAZIONI IN ECONOMIA.....	15
ART. 30 - PRESTAZIONI A MISURA	15
ART. 31 - PRESTAZIONI A CORPO	15
ART. 32 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	15
ART. 33 - ONERI PER LA SICUREZZA	15
ART. 34 - CONTABILITA' IN FORMA SEMPLIFICATA	15
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.....	16
ART. 35 - CAUZIONE PROVVISORIA	16
ART. 36 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA.....	16
ART. 37 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	17
ART. 38 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA	17
ART. 39 - FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO.....	18

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	19
ART. 40- DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE	19
ART. 41 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE.....	19
ART. 42- PREZZI APPLICABILI AI NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI.....	20
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	21
ART. 43 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI	21
ART. 44 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA	21
ART. 45 - NORME DI SICUREZZA GENERALI	21
ART. 46 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.....	21
ART. 47 - D.U.V.R.I.....	22
ART. 48 - DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO	22
ART. 49 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA E DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	22
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	23
ART. 50 - SUBAPPALTO.....	23
ART. 51 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	25
ART. 52 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	25
CAPO 10 - DANNI ALLE OPERE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	26
ART. 53 – SINISTRI ALLE PERSONE, DANNI E DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE	26
ART. 54 - TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO.....	26
ART. 55 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	27
ART. 56 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	27
ART. 57 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	28
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	29
ART. 58 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GRATUITA MANUTENZIONE	29
ART. 59 – VERIFICA DI CONFORMITA'	30
ART. 60 – ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE	30
CAPO 12 - NORME FINALI	31
ART. 61 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	31
ART. 62 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	32
ART. 63 – DEMOLIZIONI E RIMOZIONI.....	32
ART. 64 - CUSTODIA DEI LUOGHI DI LAVORO.....	32
ART. 65 – CARTELLO DI CANTIERE.....	32
ART. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	32

CAPO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione tecnica, operativa ed amministrativa e la custodia degli impianti di depurazione, delle vasche imhoff, delle stazioni di sollevamento e degli sfioratori a servizio delle pubbliche fognature ubicate nei Comuni appartenenti all'A.A.T.O. "Alto Veneto", come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto parte seconda: norme tecniche. A quest'ultimo si rinvia anche con riferimento alla descrizione delle prestazioni che formano oggetto dell'appalto, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dell'esecuzione del Contratto.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo annuo a base di gara ammonta a:

- **€/anno 372.816,00** (IVA esclusa) al quale vanno sommati gli oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 09.04.2008 n. 81, pari ad €/anno 2.710,41, ed € 191.940,00 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta per il **LOTTO FELTRINO**;
- **€/anno 305.855,00** (IVA esclusa) al quale vanno sommati gli oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti al ribasso d'asta ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 09.04.2008 n. 81, pari ad €/anno 2.997,63 ed € 194.719,00 per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta per il **LOTTO AGORDINO E VAL BOITE**;

Tale importo è determinato, ai sensi dell'art. 3 del csa parte seconda: norme tecniche, considerando i soli impianti attualmente affidati in gestione alla Stazione Appaltante e meglio dettagliati nell'allegato 1 al csa parte seconda, ferma restando la facoltà, di ampliare il totale degli impianti oggetto di affidamento, in seguito ad inclusione nella gestione del Servizio idrico Integrato, fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010.

L'importo stimato complessivamente con riferimento alla durata contrattuale (3 anni) è pertanto di:

- **€ 1.694.268,00 (IVA ed oneri esclusi; costo del personale incluso) per il LOTTO FELTRINO.**
- **€ 1.501.722,00 (IVA ed oneri esclusi; costo del personale incluso) per il LOTTO AGORDINO E VAL BOITE;**

Il valore dell'appalto calcolato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/06, che tiene conto dell'esercizio dell'opzione di aumento di un quinto del contratto, nonché dell'esercizio della facoltà di opzione di rinnovo del contratto di ulteriori due anni è di:

- **€ 3.404.798,46** (IVA esclusa; costo del personale incluso), oltre ad € 13.552,05 per oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti al ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 09.04.2008 n. 81, per il **LOTTO FELTRINO**;
- **€ 3.021.429,78** (IVA esclusa; costo del personale incluso), oltre ad € 14.998,15 per oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti al ribasso d'asta, ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 09.04.2008 n. 81, per il **LOTTO AGORDINO E VAL BOITE.**

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

FELTRINO:

1. Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del DPR 207/2010.
2. L'importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. Per la parte di prestazioni, prevista a corpo nel csa parte seconda: norme tecniche e nella «lista delle prestazioni» (di seguito denominata semplicemente «lista»), i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo

complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante nel csa parte seconda: norme tecniche e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 311 del regolamento generale.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle prestazioni poste a base d'asta di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'articolo 2, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare nella stima dei costi allegata al DUVRI.

AGORDINO E VAL BOITE:

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43, comma 6, e 119, comma 5, del DPR 207/2010.
2. L'importo contrattuale, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 4.
4. Per la parte di prestazioni, prevista a corpo nel csa parte seconda: norme tecniche e nella «lista delle prestazioni» (di seguito denominata semplicemente «lista»), i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante nel csa parte seconda: norme tecniche e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
5. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 311 del regolamento generale.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle prestazioni poste a base d'asta di cui all'articolo 2, mentre per gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'articolo 2, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare nella stima dei costi allegata al DUVRI.

ART. 4 - PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE E PRESTAZIONI SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

1. Le prestazioni di cui al capitolato speciale d'appalto parte seconda: norme tecniche ed in particolare all'allegato 3 e 4 sono classificate come prestazioni principali. Per le forniture e servizi appartenenti alla prestazione principale, la quota parte subappaltabile, ai sensi dell'art. 118 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 è il 30%.
2. Ai sensi dell'art. 275 del regolamento generale, le forniture e servizi secondarie, ovvero diverse da quella principale, sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui al successivo **capo 9**.

ART. 5 — GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono state progettate e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale d'appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. **Le parti evidenziate all'interno del presente documento con una barratura, indicano le informazioni non coinvolte nella gestione dell'appalto.**

ART. 7 - OSSERVANZA DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite dal D.Lgs 163/06 e dal D.P.R. 207/2010; per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato speciale d'appalto.

La Ditta Appaltatrice è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti comunali, quali quello edilizio, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, delle norme sulla circolazione stradale, o impartite dalle Aziende UU.SS.LL., dai Vigili del Fuoco, dall'I.S.P.E.S.L., delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10.9.1982 n. 915, e l'osservanza di prescrizioni contenute nelle norme CEI e UNI. Sono a carico della Ditta Appaltatrice del presente appalto, tutte le procedure e gli oneri per l'acquisizione di eventuali autorizzazioni, permessi e concessioni, o il deposito di Denunce di Inizio Attività, da espletare in nome e per conto della Stazione Appaltante, necessari per procedere alla costruzione degli impianti e delle opere in ogni loro parte. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), in specifico le normative di cui al D.Lgs 09.04.08 n. 81, come indicate al Capo 8 presente Capitolato, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs. 15.8.1991 n. 277 ed alla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), nonché al Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17, che recepisce la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine

ART. 8 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) Le dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta e di eventuale verifica di congruità ai sensi degli artt. 87 e 88 D.Lgs. n. 163/06;
 - b) il presente Capitolato speciale – parte prima: definizione economico amministrativa;
 - c) il Capitolato speciale – parte seconda: norme tecniche;
 - d) la lista delle prestazioni e forniture individuato ai sensi del precedente art. 3;
 - e) Il Verbale di sopralluogo preventivo per la sicurezza dei lavori affidati a terzi Art. 26 comma 1, lettera b, D. Lgs. 81/2008, con in allegato IL D.U.V.R.I. integrato con i costi relativi alla gestione delle interferenze ed il Documentazione relativa alla Valutazione del Rischio per i siti affidati in appalto;
 - f) il programma di cui successivo art. 20.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori forniture e servizi pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti, approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 - b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
 - c) il D.Lgs. 09.04.08 n. 81;

ART. 9 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi le prestazioni, che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile del Procedimento, consentono l'immediato avvio dell'esecuzione dell'appalto.

ART. 10 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo di adottare, nella esecuzione delle prestazioni affidate, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette agli stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone o a cose per mancanza, insufficienza o inadeguatezza di segnalazione nei lavori, in relazione alle prescrizioni del "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento di esecuzione, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni l'impresa terrà sollevata la Stazione Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o richiesta, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L'appaltatore ha piena responsabilità civile per danni sia nei confronti degli addetti che dei terzi che dovessero, per qualsiasi ragione, recarsi presso gli impianti e si assume, altresì, la piena responsabilità per eventuali sanzioni amministrative e/o penali, elevate dagli enti competenti a fronte di violazioni della vigente normativa, comunque collegate all'esecuzione del contratto. Lo stesso, pertanto, dovrà controllare, anche se gli impianti siano già stati collaudati dalle competenti Autorità, che il complesso impiantistico sia in regola e venga mantenuto tale per tutto il periodo di gestione nel rispetto di tutte le leggi vigenti anche in materia antinfortunistica (D.Lgs 81/08). In particolare l'appaltatore dovrà adottare, a proprie spese, tutte le cautele, i rimedi ed i provvedimenti necessari affinché gli impianti, entro l'area di pertinenza, risultino a norma con le prescrizioni delle Autorità competenti quali: Ispettorato del lavoro, I.N.A.I.L., U.L.S.S. eccetera. In caso di segnalata carenza degli impianti l'appaltatore è tenuto al rispetto delle modalità provvisorie concordate con il Committente/RUP e responsabile nei limiti delle stesse. L'appaltatore sarà comunque totalmente responsabile per ogni e qualsiasi danno che potrebbe essere causato da eventuali inquinamenti conseguenti all'imperfetto e non regolare funzionamento degli impianti assunti in gestione, salve le limitazioni legate alla periodicità delle visite richieste, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore al rispetto di quanto precedentemente stabilito nei piani di manutenzione ordinaria e programmata, opportunamente documentati.

ART. 11 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante ha la facoltà di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs 12.04.06 n. 163.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 12.04.06 n. 163.

ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione esecuzione contratto; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore di esecuzione del contratto o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta delle prestazioni affidate oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3. L'appaltatore deve altresì comunicare la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante e le generalità e il codice fiscale delle persone legalmente autorizzate ad operare sul/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicati, acceso/i in adempimento all'art. 3 delle Legge n. 136/2010 ed a quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo. L'appaltatore deve inoltre comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. Qualora l'appaltatore non esegua direttamente le prestazioni, deve depositare presso la Stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del contratto è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale d'appalto in rapporto alle caratteristiche delle prestazioni da eseguire. L'assunzione della direzione del contratto da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel luogo di esecuzione delle prestazioni affidate, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel luogo stesso.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di contratto, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni. Il direttore di esecuzione del contratto nominato dalla Stazione appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di contratto e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui al commi 3 e 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 4 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

ART. 13 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nei capitolati speciali di appalto parte prima e seconda e relativi allegati.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme indicate nel capitolato d'onere parte seconda: norme tecniche e per quanto compatibile rispettivamente all'art. 167 del DPR 207/2010.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 – GIORNO E TERMINE PER L'AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione ed alla redazione di apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore, ai sensi art. 304 del DPR 207/2010.
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del D.Lgs 163/06, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace
3. Nei casi di cui al comma 2, nell'ipotesi di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese.
4. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207/2010. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, l'esecutore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal citato articolo 305.
5. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente comma, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
6. L'avvio dell'esecuzione della prestazione deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto o dalla data dell'accettazione dell'offerta (per cottimi fiduciari).
7. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
In particolare l'esecutore dovrà inviare sul posto il Tecnico Responsabile munito dei necessari poteri di rappresentanza, per ricevere in consegna gli impianti. Qualora lo stesso fosse privo dei poteri di rappresentanza, in tale occasione, dovrà essere accompagnato da un Legale Rappresentante piuttosto che munito di apposita delega dello stesso. Durante le operazioni di avvio esecuzione contratto l'esecutore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante il personale necessario per tutte le operazioni inerenti l'avvio stesso.
8. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta per l'avvio del contratto, il direttore di esecuzione del contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
9. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'avvio del contratto, la documentazione di cui al successivo capo 8, mentre la Stazione appaltante acquisirà d'ufficio il DURC, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010.

ART. 15 – VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto contiene, a seconda della natura della prestazione, i seguenti elementi:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui l'esecutore svolge l'attività;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività;
 - c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
- 2. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore; copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.
 - 3. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
 - 4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 16 – TERMINE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. La durata del contratto è fissata in anni tre decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni da esercitarsi da parte della stazione appaltante mediante comunicazione scritta almeno 60 giorni prima della scadenza.
- 2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma esecutivo delle prestazioni che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine delle prestazioni contrattuali opere degli impianti.
- 3. L'ultimazione delle prestazioni e delle singole fasi intermedie, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore di esecuzione del contratto, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
- 4. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
- 5. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo delle prestazioni di cui all'articolo 43 e il termine assegnato dal direttore di esecuzione del contratto per compiere le prestazioni.

~~ART. 17 – SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO~~

~~ART. 18 – ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE~~

ART. 19 - PENALI PER INADEMPIMENTO

- 1. Il direttore dell'esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali ed in particolare alle tempistiche indicate nel programma esecutivo di cui al successivo art. 20. Nel caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini temporali fissati, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale ai sensi degli art. 298 e 145, comma 3 del DPR 207/2010.
- 2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio delle prestazioni rispetto alla data fissata dal direttore di esecuzione del contratto per l'avvio del contratto stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'art. 14, co. 7;
 - b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione di esecuzione del contratto per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;

- c) nella trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori o cottimisti o subcontraenti entro i termini di cui al successivo art. 25 comma 5.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto dal contratto, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma delle prestazioni di cui all'articolo 20.
 4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo oppure compensate con qualsiasi credito maturato dalla Stazione Appaltante all'atto della notifica di inadempimento.
 5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22, in materia di risoluzione del contratto.
 6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLE PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'avvio esecuzione contratto, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione dell'esecuzione un proprio programma esecutivo delle prestazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni prestazione indicata negli allegati 2, 3, 4 e 5 ed all'art. 6.16.2 del csa parte seconda, le previsioni circa il periodo di esecuzione e deve essere approvato dalla direzione dell'esecuzione, mediante apposizione di un visto entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione dell'esecuzione si sia pronunciata il programma esecutivo delle prestazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo delle prestazioni dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle prestazioni e in particolare:
 - a) per il coordinamento con i lavori o le forniture altri operatori incaricati dalla Stazione Appaltante ed estranei al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle prestazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs 09.04.08 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo delle prestazioni deve essere coerente con il D.U.V.R.I., eventualmente integrato ed aggiornato.

ART. 21 - INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore di esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- b) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato o dal regolamento attuativo;
 - d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - f) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore di esecuzione del contratto, dal R.S.P.P. o Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 19, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 22.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

1. la Stazione appaltante – in caso di ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione delle prestazioni, o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma di cui al precedente art. 20, invia una diffida ad adempiere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, fissando un termine perentorio, ritenuto congruo, per il completamento delle prestazioni non eseguite;
2. In caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore nel termine ivi indicato, la stazione appaltante provvede alla risoluzione del contratto nelle forme e nei modi previsti dall'art. 57 del presente Capitolato;
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 19, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo delle prestazioni e il termine assegnato dal direttore delle prestazioni per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia fidejussoria.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 23 – OBBLIGHI DERIVANTI DALLA LEGGE N. 136/2010

Le parti assumono con l'accettazione delle norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 24 – ANTICIPAZIONE

ART. 25 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. L'Appaltatore avrà diritto a fatturare le prestazioni eseguite secondo le seguenti modalità:
 - a) i canoni per la gestione in rate bimestrali posticipate;
 - b) gli interventi di manutenzione straordinaria descritti nel capitolato speciale d'appalto parte seconda: norme tecniche, al termine delle singole prestazioni;
 - c) gli interventi urgenti descritti nel capitolato speciale d'appalto parte seconda: norme tecniche, al termine delle singole prestazioni.
2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato di seguito, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato pagamento si applicherà, in analogia all'appalto di lavori pubblici, l'art. 144 del D.P.R. 207/2010.
3. La Stazione appaltante provvede al pagamento delle prestazioni di cui al punto 1 lettera a) entro 60 giorni data fattura, mentre le prestazioni di cui al punto 1 lettere b) e c) entro 60 giorni data attestazione regolare esecuzione prestazioni eseguite, da effettuarsi a cura del Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dal termine della prestazione. I pagamenti avverranno, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, sulle coordinate dedicate comunicate dall'appaltatore in adempimento all'art. 12 e previa presentazione di regolare fattura fiscale; si dà atto che il termine di pagamento viene così definitivo in applicazione dell'art. 4 comma 4 del D. Lgs. 231/2002 sulla base delle circostanze e delle motivazioni di cui al provvedimento prot. 34431 del 29/08/2013, qui integralmente richiamato per quanto di necessità.
4. Il pagamento di ciascuna fattura, emessa su indicazione del Direttore di esecuzione del contratto, è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 51, commi 4, 5 e 6 e 52, commi 2 e 3, del presente Capitolato.
5. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti degli eventuali subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista oppure comunicazione di assenza di lavorazioni in subappalto per lo stato avanzamento lavori inerente a ciascun certificato di pagamento, entro il termine predetto, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore stesso, senza necessità di notifica. Il mancato adempimento della presente prescrizione verrà regolato secondo quanto previsto al precedente art. 19.

ART. 26 - PAGAMENTI A SALDO

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2.
2. Si prescinde dalla redazione della relazione sul conto finale, bensì il Responsabile del Procedimento è tenuto esclusivamente ad apporre, sulla fattura presentata dall'appaltatore, per «prestazioni a saldo del contratto», il proprio visto, datato e sottoscritto, attestante che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte e secondo i patti contrattuali.
3. La rata di saldo è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta attestazione di regolare esecuzione di cui al successivo art. 62, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, sulle coordinate dedicate comunicate dall'appaltatore in adempimento all'articolo 12 e previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. L'appaltatore e il direttore di esecuzione del contratto devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
5. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 51, commi 4, 5 e 6 e 52, commi 2 e 3, del presente Capitolato.

ART. 27 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture i canoni, di cui all'art. 25 comma 1 lettera a) rimarranno invariati per la durata di 12 (dodici) mesi dalla data di stipula del contratto, mentre potranno essere oggetto di variazione, in più o meno, a seguito di una variazione dell'indice Istat.

ART. 28 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, a condizione che le parti osservino le prescrizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari. A tale proposito si richiama la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 4 del 07/07/11.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 29 — PRESTAZIONI IN ECONOMIA

ART. 30 — PRESTAZIONI A MISURA

ART. 31 – PRESTAZIONI A CORPO

1. La valutazione delle prestazioni a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione delle prestazioni, nonché secondo le risultanze progettuali (capitolati speciali ed allegati); il corrispettivo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e servizi che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle prestazioni a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e servizi tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
Non potrà essere richiesto alcun indennizzo o modifica del contratto per gli scarichi derivanti da nuovi allacciamenti alla fognatura comunale esistente o dalla realizzazione di nuovi tratti di condotta fognaria.
3. La contabilizzazione delle prestazioni a corpo è effettuata dividendo per rate bimestrali l'importo netto di aggiudicazione ovvero canone annuo per impianto.
4. La lista delle voci e delle quantità relative alle prestazioni a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa delle prestazioni progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

ART. 32 – VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA

ART. 33 - ONERI PER LA SICUREZZA

Con cadenza semestrale si terrà la riunione semestrale di coordinamento e sicurezza alla presenza del Tecnico Specializzato, del Tecnico Responsabile, del R.S.P.P. Al termine della riunione lo stesso definirà l'importo degli oneri di sicurezza da liquidare, sulla base della stima dei costi indicati nel DUVRI allegato al contratto.

ART. 34 — CONTABILITA' IN FORMA SEMPLIFICATA

CAPO 6 – CAUZIONI E GARANZIE

ART. 35 - CAUZIONE PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'articolo 75 del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e dell'articolo 100 del Regolamento generale è richiesta una cauzione provvisoria di pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato delle prestazioni da appaltare di ciascun lotto ed aggiungendo l'importo dell'eventuale sanzione prevista ai sensi degli artt. 38, comma 2 bis e 46 comma 1 ter, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
 - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
 - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;
 - c) comprensiva di appendice contenente la dicitura che la garanzia viene estesa anche ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del D. Lgs. 163/2006.
3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

ART. 36 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art. 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica l'art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
2. Ai sensi del disposto del comma 3 dell'art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 la cauzione è costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La garanzia è redatta in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004 n. 123, in osservanza alle clausole di cui allo schema tipo 1.2. allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia per il rimanente ammontare residuo del 20% cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 35 del presente capitolato da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia fidejussoria rimane efficace fino a liberazione da parte della Stazione appaltante ovvero fino alla data di approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Tuttavia detta cauzione potrà restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'impresa non sia sufficiente allo scopo.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, della Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

ART. 37 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 33 e l'importo della garanzia fidejussoria di cui all'articolo 34 sono ridotti al 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle prestazioni appartenenti alle quote assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono prestazioni appartenenti alla medesima tipologia.
4. In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

ART. 38 - ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore dovrà, inoltre, costituire le seguenti coperture assicurative:

- a) polizza RCTO con massimale non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro, per la sezione RCT e per la sezione RCO non inferiore ad € 3.000.000,00 con limite di € 1.500.000,00 per dipendente. La polizza deve avere l'espressa estensione ai danni derivanti da inquinamento accidentale, con massimale di almeno € 260.000,00 e committenza generica.
- b) polizza RC inquinamento accidentale e graduale che preveda nella descrizione del rischio l'esercizio di impianti di trattamento delle acque reflue, compreso le attività inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il carico e scarico dei mezzi, anche se appartenenti a terzi. La polizza deve comprendere l'estensione alle spese di pronto intervento nella percentuale del 10-15% del massimale di polizza. Quest'ultimo deve essere non inferiore ad € 3.000.000,00 per sinistro raddoppiato per anno. La copertura dovrà prevedere le seguenti estensioni:
 - danno ambientale (max di polizza);
 - costi di bonifica max non inferiore ad € 500.000,00

- RC incrociata

Entrambe le polizze devono precisare quale assicurato aggiunto la società BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A., in quanto proprietario e/o Committente/RUP delle prestazioni appaltate.

Le polizze assicurative devono essere prodotte in copia al Committente/RUP entro i termini indicati nella lettera di aggiudicazione della gara, trascorso tale termine il Committente/RUP si riserva di procedere con le coperture assicurative adeguate, addebitandone il costo all'appaltatore.

~~ART. 39 – FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO~~

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 40– DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo che segue.

2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 41 - VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE

1. La stazione appaltante, motivandone le ragioni, può ammettere variazioni al contratto. Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo le casistiche che comportano la necessità di introdurre delle varianti:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;

d) per esigenze inerenti all'erogazione del servizio pubblico di distribuzione del gas ed il servizio idrico integrato, nel rispetto della carta dei servizi e del disciplinare allegato alla Convenzione stipulato con l'AATO "Alto Veneto" ed approvato con le delibere n. 40 del 27.06.2003 e n. 48 del 22.12.2003.

2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

3. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di *un quinto del prezzo complessivo* previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

4. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto.

5. In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

ART. 42- PREZZI APPLICABILI AI NUOVE PRESTAZIONI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di contratto, come determinati ai sensi dell'articolo 3, ma se comportano prestazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi, mediante accordo tra le parti o apposito verbale di concordamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 43 - MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' CONSEQUENTI AI LAVORI

1. L'impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle prestazioni, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale, che fuori, da attuarsi con dispositivi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con D. Lgs. n. 285/1992 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18.5.1992) e dal Regolamento di esecuzione, e secondo le indicazioni previste dal Piano di Sicurezza.
2. L'impresa è tenuta comunque all'osservanza di quanto previsto e specificato dal D.Lgs. 81/08 e dal D.U.V.R.I. redatto ai sensi del decreto stesso.
3. L'impresa dovrà inoltre provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

ART. 44 - OSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

1. In ottemperanza al D.Lgs n. 81/2008, durante l'esecuzione delle varie prestazioni dovranno essere rispettate tutte le indicazioni contenute nel D.U.V.R.I. redatto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.) e quelle riportate in cantiere dal Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (S.P.P.).
2. Le prestazioni appaltate, come evidenziato nel D.U.V.R.I., rientrano nell'ambito di applicazione del "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'art. 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81", di cui al D.P.R. n. 177/2011, alla cui osservanza l'appaltatore è tenuto.
3. Oltre che in conformità a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale, tutte le opere dovranno essere eseguite nella più stretta osservanza delle vigenti norme di sicurezza relative agli impianti elettrici in particolare delle normative UNI-CEI oppure impianti di distribuzione gas metano, in particolare dei D.M. 16.11.1999 del Ministero degli Interni e delle normative UNI-CIG. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le normative e regole tecniche di prevenzione incendi e le disposizioni eventualmente impartite dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

ART. 45 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione dei rischi, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 46 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. In sede di presentazione dell'offerta l'appaltatore dovrà dichiarare, ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/08, il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ex art. 47 del medesimo decreto e dei requisiti di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 177/2011.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L'appaltatore è obbligato ad osservare le disposizioni in materia di identificazione degli addetti nei cantieri, di cui al D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 5 della Legge 136/2010. In particolare la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lettera u), del D. Lgs n.

81/08 deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'art. 21, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006, deve contenere anche l'indicazione del committente.

ART. 47 - D.U.V.R.I

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il D.U.V.R.I. predisposto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 09.04.08 n. 81. L'appaltatore può presentare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.) in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione del D.U.V.R.I. In nessun caso, le eventuali integrazioni, possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza a meno che non derivino da varianti rese necessarie in fasi di esecuzione del contratto, che incidano sulle prestazioni affidate.
2. Nei casi di accoglimento delle modificazioni e integrazioni del D.U.V.R.I. che comportino maggiori oneri a carico dell'impresa e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti (per gli impianti di depurazione delle manutenzioni straordinarie)
3. Il Committente/RUP o suo delegato, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 c. 2 del D.Lgs 81/08, in fase di consegna degli impianti fornirà, per ciascuno di loro, la Valutazione dei Rischi (art.28, D.Lgs. 81/08) nonché le linee guida di coordinamento riguardanti l'accesso periodico di terzi alle aree di lavoro (prelievo fanghi, spurghi e simili). Le parti effettueranno periodicamente gli incontri che si riterranno opportuni, per adempiere all'obbligo di cooperazione e di coordinamento, all'atto dell'incontro verrà stilato apposito verbale sottoscritto dalle parti. L'Appaltatore, effettuate le opportune verifiche relativamente al DUVRI, potrà adottare la documentazione ricevuta ed applicarla in toto ai propri lavoratori o potrà disporre misure diverse, nel qual caso dovrà informare tempestivamente il Committente/RUP e gli eventuali terzi coinvolti, attraverso una proposta d'integrazione del D.U.V.R.I stesso.

ART. 48 - DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'appaltatore, prima dell'avvio esecuzione appalto, deve consegnare al Committente/RUP o al R.S.P.P. i documenti di Valutazione del Rischio dove, oltre ai contenuti della dichiarazione di valutazione dei rischi, sarà allegata la prescritta documentazione di conformità alle norme di sicurezza di tutte le macchine, impianti ed attrezzature che verranno utilizzate nella fase di esecuzione del contratto. Tali informazioni saranno utili anche per l'eventuale aggiornamento del D.U.V.R.I. in presenza di ulteriori interferenze rispetto a quelle valutate in fase di predisposizione degli atti di gara.

Durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore è tenuto a segnalare per iscritto al Committente/RUP, con lettera trasmessa a mezzo telefax o recapitata a mano, le eventuali anomalie relative alle condizioni di sicurezza per gli operatori e per gli impianti, nonché delle condizioni operative degli impianti, proponendo le eventuali modifiche da apportare.

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di apportare modifiche, a qualsiasi scopo finalizzate, in assenza della preventiva autorizzazione scritta del Committente/RUP.

ART. 49 - OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI

1. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle prestazioni e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti.
2. il D.U.V.R.I. ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 è parte integrante del contratto di appalto o di opera. Lo stesso deve, inoltre, essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riverisce la valutazione dei rischi.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 50 - SUBAPPALTO

1. Le prestazioni di cui al capitolato speciale d'appalto parte seconda: norme tecniche ed in particolare all'allegato 3 e 4 sono classificate come prestazioni principali. Per le forniture e servizi appartenenti alla prestazione principale, la quota parte subappaltabile, ai sensi dell'art. 118 co. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 è il 30%.
2. Ai sensi dell'art. 275 del regolamento generale, le forniture e servizi secondarie, ovvero diverse da quella principale, sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente capitolato, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai successivi commi. A titolo esemplificativo sono prestazioni secondarie, interamente subappaltabili il controllo delle strumentazioni, le revisioni degli impianti elettrici, le revisioni di parti elettromeccaniche, le analisi di laboratorio previste dall'allegato 5 del csa parte seconda e gli interventi straordinari di cui agli art. 6.11 del csa parte seconda; sempre che l'appaltatore abbia dichiarato che intende subappaltare tali prestazioni, in sede di presentazione offerta.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b. che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamenti temporanei, società anche consortili, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c. che nel contratto di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
 - d. che nel contratto di subappalto sia inserita un'apposita clausola di risoluzione immediata e automatica dello stesso, qualora, a seguito delle verifiche prefettizie da eseguirsi e previste ex lege, non siano state acquisite le liberatorie antimafia (informativa e/o comunicazione), di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011 e art. 29 del DL n. 90 del 24.06.2014 convertito in Legge 11.08.2014 n. 114;
 - e. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
 - i. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche, in relazione alla all'importo delle prestazioni da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - ii. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti.
 - f. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011; a tale scopo, si ricorda che le lavorazioni oggetto dell'appalto rientrano fra le attività imprenditoriali di cui all'art. 1 comma 53 art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e, pertanto, la Stazione appaltante procederà all'acquisizione della comunicazione e/o l'informazione antimafia liberatoria "obbligatoriamente e indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni prefettura "c.d. White List"; resta fermo che il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 67 del D.Lgs 159/2011.

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. La Stazione appaltante si riserva di valutare le cosiddette "informazioni supplementari atipiche" di cui all'art. 1 septies del DL 6/09/1982 n. 629, convertito nella Legge 12/10/82 n. 726, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, c. 3, del D.P.R. 252/98. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
 - b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - c) L'appaltatore è obbligato a verificare direttamente l'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri con i quali il Committente/RUP ha verificato l'idoneità della Ditta, con i limiti e le responsabilità previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/06. Deve, inoltre, trasmettere alla Committente/RUP la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali. Il subappaltatore deve, quindi, redigere apposito piano di sicurezza dove, oltre ai contenuti della dichiarazione di valutazione dei rischi, sarà allegata la prescritta documentazione di conformità alla norma di sicurezza di tutte le macchine, impianti ed attrezzature che verranno utilizzate nella fase di esecuzione del sub contratto. Prima dell'inizio dei lavori è necessario informare il R.S.P.P. per le opportune variazioni e per l'eventuale indizione di una riunione di coordinamento.
 - d) Il subappaltatore ed ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera deve riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il contratto dovrà recepire tale obbligo e la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.
 - e) Il subappaltatore ed ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera deve riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. IL contratto dovrà recepire tale obbligo e la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale porterà alla revoca immediata all'autorizzazione al subcontratto.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.
8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per

tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Anche i subcontraenti sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 51 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle prestazioni subappaltate.
2. Il direttore di esecuzione dell'appalto e il R.U.P., nonché l'R.S.P.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, come modificato dal decreto legge 29 aprile 1995 n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006 n. 248, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
6. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.

ART. 52 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, l'appaltatore deve documentare le quietanze dei pagamenti eseguiti mediante contabile bancaria o postale su conti correnti dedicati.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione da parte della Stazione appaltante del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

CAPO 10 - DANNI ALLE OPERE, CONTROVERSIE, MANODOPERA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 53 – SINISTRI ALLE PERSONE, DANNI E DANNI CAGIONATI DA EVENTI DI FORZA MAGGIORE

1. Qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore di esecuzione del contratto compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
5. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore di esecuzione del contratto nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
6. L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
7. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il direttore di esecuzione del contratto procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
8. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
9. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

ART. 54 - TRANSAZIONE E ACCORDO BONARIO

1. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante si impegnano a ricercare, in applicazione del generale dovere di buona fede contrattuale, una soluzione amichevole di carattere transattivo, nel rispetto delle norme in materia contenute nel codice civile, al fine di risolvere le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del contratto.
2. Le parti dovranno, altresì, nelle fattispecie in cui può trovare applicazione il comma precedente, osservare la disciplina prevista dall'art. 239 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006, con particolare riferimento agli accordi che prevedono una rinuncia o una concessione, da parte della Stazione Appaltante, per un importo eccedente la somma di € 100.000,00.

3. Qualora non sia possibile addivenire ad una soluzione delle controversie mediante il ricorso alle procedure transattive di cui sopra, e siano presenti, altresì, le condizioni previste dal comma 22 dell'art. 240 del D.Lgs. 163 del 12.04.06 – vale a dire, le contestazioni siano elevate dall'esecutore del contratto, le stesse siano verbalizzate nei documenti contabili e l'importo economico controverso non sia inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale – la Stazione Appaltante e l'Appaltatore faranno ricorso ai procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario previsti dall'art. 240, comma 1 e ss., del D.Lgs. 163/2006, in quanto compatibili.

ART. 55 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non sia possibile addivenire alla soluzione della vertenze mediante transazione o – nei casi previsti dal comma 22 dell'art. 240 del D. Lgs. 163 del 12.04.06. – accordo bonario, entrambi disciplinati nell'articolo precedente, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione del contratto sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, designando sin d'ora, quale Foro competente, quello di Belluno.

ART. 56 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, e in particolare:
 - a) l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro di riferimento per il proprio settore e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il contratto;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, se le prestazioni sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni sono ultimate, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 (quindici) giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore di esecuzione del contratto e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera u), del D.Lgs n. 81/2008 il datore di lavoro deve munire il personale presente in cantiere di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. Inoltre, in base alla Legge n. 136/2010, la tessera di riconoscimento deve contenere anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare

anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio. Nel caso di lavoratori autonomi (art. 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008) la tessera di riconoscimento deve contenere anche l'indicazione del committente.

6. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvedere all'annotazione di propria iniziativa.

ART. 57 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 136 del D.Lgs 163/06, per i casi non espressamente previsti nel seguito, e dell'art. 22 del presente Capitolato, relativo alla risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di accertamento di illeciti penali commessi nel corso dell'esecuzione del contratto e con questa collegati, oltre a quelli già previsti dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore di esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale di cui al D.Lgs 81/2008;
 - e) sospensione delle prestazioni o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento nell'esecuzione delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare il rispetto dei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs 09.04.08 n. 81, del D.U.V.R.I. di cui agli articoli 47 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore di esecuzione del contratto, dal R.U.P. o dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.);
 - j) nel caso che le informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011, abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno
 - k) nel caso in cui l'appaltatore non abbia riferito tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;
 - l) l'appaltatore rifiuta di riprendere la gestione o gli interventi manutentori una volta che siano stati sospesi e rifiuta di procedere alla sostituzione di materiali giudicati non idonei dalla Stazione Appaltante oppure rifiuta di procedere alle modifiche, aggiunte o diminuzioni come da disposizioni impartite dal Tecnico Responsabile e approvate dalla Stazione Appaltante stessa;
 - m) durante il periodo contrattuale di gestione, l'appaltatore viene più di tre volte diffidato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento perché la gestione non risulta, ad insindacabile parere della Stazione Appaltante, eseguita a regola d'arte e secondo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto;

- n) qualora, nonostante sia stato inviato l'avviso di visita (comma 6.15 e 6.16.1 dell'articolo del capitolato speciale d'appalto – parte seconda – norme tecniche) la Stazione Appaltante accerti, per tre volte durante il periodo contrattuale, che il personale dell'appaltatore non effettui la visita stessa; ciò, fatte salve le cause di forza maggiore documentabili;
- o) nei casi di richiesta d'intervento d'emergenza l'appaltatore compia due delle seguenti infrazioni, comunque distribuite nel periodo contrattuale:
- irreperibilità totale del personale addetto alla gestione;
 - mancato intervento sul luogo indicato.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della stessa conterrà la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore di esecuzione del contratto e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di avanzamento del contratto, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo delle prestazioni di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo delle prestazioni poste a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo delle prestazioni eseguite dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento delle prestazioni e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione del contratto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento delle prestazioni;
 - 4) ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla risoluzione del contratto.
6. Il contratto è altresì risolto qualora si rendano necessarie varianti introdotte dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione delle prestazioni eseguite, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
7. È facoltà della Stazione Appaltante di risolvere in qualsiasi momento il contratto mediante il pagamento sia delle prestazioni eseguite sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 58 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2 del DPR 207/2010
2. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla conclusione dei lavori fino alla data di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, dell'attestazione di regolare esecuzione e per i successivi 12 (dodici) mesi, l'Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti forniti e/o installati.
Sarà altresì onere dell'Appaltatore, la produzione di idoneo verbale di consegna, da redigersi in contraddittorio con la ditta prescelta dalla Stazione Appaltante, che assumerà la manutenzione e conduzione degli impianti a conclusione del suddetto periodo di manutenzione.

~~ART. 59 – VERIFICA DI CONFORMITA'~~

ART. 60 – ACCERTAMENTO REGOLARE ESECUZIONE

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento non oltre quarantacinque giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene gli elementi previsti dall'art. 325 del DPR 207/2010. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

CAPO 12 - NORME FINALI

ART. 61 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore di esecuzione del contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore di esecuzione del contratto tempestive disposizioni scritte per i particolari che, eventualmente, non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione dell'oggetto del contratto. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) ogni onere relativo alla formazione della singola unità produttiva o nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'appaltatore, in relazione alla entità del contratto, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le prestazioni prestabilite, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione dei luoghi, agli apprestamenti necessari a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette al contratto tutti, ivi comprese le eventuali prestazioni secondarie scorporate o affidate a terzi dalla stessa stazione appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione esecuzione del contratto, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove;
 - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
 - f) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione esecuzione contratto, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
 - g) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza eventualmente definite con I.R.S.P.;
 - h) gli operai forniti per le prestazioni in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio;
 - i) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
 - j) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione

lavori; nel caso di sospensione del contratto deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- k) l'adozione, nel compimento di tutte le prestazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del contratto.
- 2. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'avvio esecuzione contratto, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente dalle prestazioni affidate, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione del contratto e dei luoghi in cui sono previste le attività, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
- 3. Entro 10 (dieci) giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.

ART. 62 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

- 1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) a consegnare al direttore di esecuzione del contratto, con tempestività, le fatture relative alle prestazioni previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
 - b) a consegnare al direttore di esecuzione del contratto le note relative alle prestazioni straordinaria eseguite (giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali prestazioni in economia);
 - c) nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che, a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (allegato 1, lettera C del protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del 09/01/2012) al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso, di cui all'art. 5 bis del D.L. 08/08/94, n. 490.

~~ART. 63 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI~~

ART. 64 - CUSTODIA DEI LUOGHI DI LAVORO

- 1. È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante o altra azienda incarica.

~~ART. 65 - CARTELLO DI CANTIERE~~

ART. 66 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

- 1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (art. 139, comma 2, del regolamento generale), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.
 4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.